

# COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° **6** del **02/02/2017**

**Oggetto:** *AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019*

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **Febbraio** alle ore **11.45** a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l'intervento dei Sigg. Assessori:

| Nominativo             | Presenti  |
|------------------------|-----------|
| <b>SUNDAS ELIO</b>     | <b>SI</b> |
| <b>LOI MARCO</b>       | <b>SI</b> |
| <b>IMPERA MASSIMO</b>  | <b>SI</b> |
| <b>IMPERA VERONICA</b> | <b>SI</b> |
| <b>GARAU SIMONA</b>    | <b>SI</b> |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa FRAU ADALGISA**.

Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO.

## LA GIUNTA COMUNALE

**ESAMINATA** la proposta n. 8 del 01/02/2017, del Responsabile dell'Area Contabile avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019";

**PREMESSO CHE** il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

### VISTI:

- l'art. 39, comma 1 della legge 27. dicembre 1997 n. 449, il quale dispone che, al fine di assicurare le esigenze della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche provvedono a definire la programmazione triennale del fabbisogno del personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;
- l'art. 91 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 il quale recita "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

**RICHIAMATO** inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

- *1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
- *2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
- *3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
- *4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

**ATTESO** che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del vincolo stabilito dal pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, i vincoli secondo che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nella legge stessa ai commi da 655 a 695, assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative.

**VISTO** l'art. 14, comma 7 della legge n. 122/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che negli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 alla data di entrata in vigore della disposizione;

**VISTA** la legge di stabilità 2015 ed in particolare l'art. 1, commi 424 della Legge n. 190/2014, il quale prevede che le regioni e gli enti locali per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

**VISTA** la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 29/01/2015, la quale ribadisce che nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 della citata legge 190/2014 alle amministrazioni sopra individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminate a valere sui budget 2015 e 2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle.

**VISTA** la legge di stabilità 2016 ed in particolare l'art. 1, comma 228 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, il quale prevede che le regioni e gli enti locali per gli anni 2016-2017-2018, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

**VISTI** inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*";

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*";

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*";

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 03.02.2016, avente per oggetto la "Rideterminazione dotazione organica fabbisogno del personale per il triennio 2016 – 2018" con cui si approvava, tra l'altro, il fabbisogno di personale nell'arco del triennio 2016/2018;

**VISTA** la deliberazione di G.C. 79 del 21.12.2016 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019";

**RILEVATO** che con la delibera G.C. 79 del 21.12.2016 viene dato atto che, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001 nel testo modificato dall'art.16 della Legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), nell'Ente non vi è personale in eccedenza e/o soprannumero.

**CONSIDERATO** altresì che, per l'incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale e soprattutto sui futuri esercizi e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha comunque valenza pluriennale, l'Amministrazione si riserva di procedere annualmente ad un aggiornamento del piano, tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili.

**RITENUTO** pertanto opportuno predisporre il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019 e di non prevedere nessuna assunzione.

**RITENUTO** procedere con la richiesta del parere al Revisore dei Conti;

**PRESO ATTO** che la presente programmazione del fabbisogno di personale sarà oggetto di comunicazione alla RSU dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali;

**RITENUTO** opportuno adempiere a quanto in essa proposto;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RESI** i dovuti pareri preliminari:

**Parere di regolarità tecnica-amministrativa** (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 8 del 01/02/2017 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE  
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

**Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria** (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 8 del 01/02/2017 avente ad oggetto "AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019, attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Direttore dell'AREA CONTABILE  
f.to Dott.ssa Floris Alessandra

**RICHIAMATI** gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**All'unanimità**

***DELIBERA***

**DI APPROVARE**, preso atto dei vincoli imposti dalla normativa vigente, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019:

**ANNO 2017**

| <b>cat.</b> | <b>Profilo professionale vacante</b> | <b>Servizio</b>                   |  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| D1          | Istruttore Direttivo Contabile       | Finanziario                       | Assunzione ex art. 110 D.lgs. 267/2000 – come da programmazione 2016 |
| B3          | Operaio Autista                      | Tecnico                           | Concorso - come da programmazione 2016                               |
| C1          | Istruttore Amministrativo            | Amministrativo                    | Concorso - come da programmazione 2016                               |
| B3          | Esecutore Amministrativo             | Finanziario – part time 80%       | Concorso - come da programmazione 2016                               |
| D1          | Assistente Sociale                   | Amministrativo – part time 18 ore | Graduatoria a tempo indeterminato - come da programmazione 2016      |

**ANNO 2018**

| <b>cat.</b> | <b>Profilo professionale vacante</b> | <b>Servizio</b> |    |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|----|
|             | --                                   | --              | -- |
|             | --                                   | --              | -- |
|             | --                                   | --              | -- |

## ANNO 2019

| cat. | Profilo professionale vacante | Servizio |    |
|------|-------------------------------|----------|----|
|      | --                            | --       | -- |
|      | --                            | --       | -- |
|      | --                            | --       | -- |

**DI STABILIRE** che per eventuali esigenze che si potrebbero verificare, l'Ente può avviare l'adozione di modifiche e/o integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni, fermo restando che l'utilizzazione delle diverse tipologie di impiego deve essere rispettosa dei parametri e dei vincoli stabiliti dalle leggi di riferimento.

**DI DARE ATTO** che con la delibera G.M. è stata rimodulata la programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018.

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle R.S.U. ed OO.SS. ai fini della informativa di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999 per la dovuta informazione.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

**DI RENDERE** l'atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/02/2017 al 24/02/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA

---

**Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**